

Delibera n° 643

Estratto del processo verbale della seduta del
6 maggio 2022

oggetto:

LR 18/2005, ART 40. CRITERI PER LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART 14 DEL DLGS 276/2003 (ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA L 30/2003) AI SENSI DELL'ART 40, COMMA 2, DELLA LR 18/2005 (NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO).

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che disciplina le convenzioni quadro stipulate tra i competenti servizi del collocamento mirato, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali e delle imprese sociali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

Visto l'articolo 40 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ai sensi del quale la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003;

Vista la propria deliberazione 15 marzo 2018, n. 543, la quale, in applicazione del sopra citato articolo l'articolo 40 della legge regionale 18/2005, ha adottato i "Criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";

Ritenuto di disciplinare con un nuovo testo i criteri e le modalità di stipulazione delle sopra citate convenzioni-quadro allo scopo, in particolare, di:

- tener conto delle modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 disposte dall'articolo 1-septies, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, inserire anche le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), tra i possibili soggetti firmatari delle convenzioni di cui al citato articolo 14;
- estendere la percentuale dell'obbligo da coprire attraverso lo strumento di cui al sopra citato articolo 14 del d.lgs. 276/2003;
- estendere ad un maggior numero di aziende la possibilità di utilizzare tale strumento;
- semplificare il testo ed esplicitare alcune procedure che, seppur supportate dalla norma nazionale ed in particolare dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, davano adito ad interpretazioni non univoche;
- definire durata ed eventuali modifiche alla convenzione quadro in modo da semplificare le procedure e garantire continuità ai rapporti di lavoro con le persone con disabilità;

Visti i "Criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005 che, nella seduta del 22 novembre 2021, ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento allegato alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa

1. sono approvati i “Criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge regionale della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. I criteri di cui al comma 1 sostituiscono i “Criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge regionale della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, approvati con deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 543.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE